



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 14/39 del 29.4.2022**

**Direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti alla Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per i servizi a sostegno del settore zootecnico e promozione.**

## **1. Quadro normativo di riferimento**

- Legge regionale n. 8 dell'11 aprile 2022 “Aiuti alla Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)”.
- D.Lgs. n. 52/2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.”
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1° luglio 2014, pagg. 1 – 75).

## **2. Aiuti per la promozione (Art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014)**

Gli aiuti relativi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali riguardano la partecipazione a mostre zootecniche, concorsi, esposizioni e fiere.

Sono ammissibili all'aiuto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Reg. (UE) n. 702/2014 le seguenti spese:

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, concorsi, esposizione e mostre, in particolare: spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano la mostra, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino ad un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore (versato al prestatore delle azioni di promozione solo se è stato effettivamente consegnato e su presentazione della prova della consegna).

Gli aiuti sono concessi in natura e non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati alla Associazione degli Allevatori che presta le azioni promozionali.

La partecipazione all'attività di promozione non è subordinata all'adesione all'Associazione e i contributi alle spese amministrative sono limitati ai costi inerenti alle azioni di promozione.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese della Sardegna, sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'intensità d'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **3. Aiuti al Settore Zootecnico (Art. 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014)**

Gli aiuti al settore zootecnico sono concessi a copertura:

- a) fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari e saranno erogati sotto forma di servizi agevolati a tutti gli allevatori della Sardegna, iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici delle razze.

### **4. Soggetto attuatore**

L'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) è il soggetto responsabile dell'attuazione delle attività di promozione (ex art. 24 del Reg. (UE) 702/2014) e dei controlli aziendali relativi ai programmi annuali ministeriali di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione di programmi genetici (ex art. 27 del Reg. (UE) n. 702/2014), in quanto aderente alla Associazione Italiana Allevatori, attualmente unico Ente Terzo Delegato riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 52/2018.

L'AARS cura la realizzazione della raccolta dati in azienda, organizzando omogeneamente le proprie attività su tutto il territorio regionale, secondo la disciplina della riproduzione animale di cui al D.Lgs. n. 52/2018, e in conformità alle direttive nazionali, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività, la quantificazione dei costi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese.

Al fine di garantire che gli aiuti di cui sopra abbiano un effetto incentivante così come previsto dall'articolo 6 del Reg (UE) n. 702/2014, i soggetti attuatori, prima dell'avvio dei lavori dovranno presentare domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 6 del richiamato regolamento di esenzione.

L'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7, comma 2, reg. 702).

Alla erogazione e gestione degli aiuti oggetto della presenti direttive provvede a partire dall'annualità 2022 l'Agenzia AGRIS Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **5. Destinatari degli interventi**

I destinatari degli interventi sono gli allevatori della Sardegna appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, così come definite all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, secondo la definizione di cui all'art. 2 (5) del Regolamento stesso.

Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, come definite all'art. 2, comma 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.

L'appartenenza alla Associazione di cui al punto 3 delle direttive, non costituisce condizione per avere accesso ai servizi. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione sono limitati ai costi del servizio prestato.

## **6. Cumulo**

Gli aiuti di cui al presente regime potranno essere cumulati con altri aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili, solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile agli aiuti in questione in base all'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

## **7. Pubblicazione e informazione**

Gli aiuti in parola, così articolati, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto risultano coerenti con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 24 e 27 e ne soddisfano le condizioni di attuazione. Inoltre non sono soggetti a notifica e potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Sulla base di tale articolo la trasmissione alla Commissione europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto avverrà secondo un apposito formulario in formato elettronico, tramite il sistema di notifica elettronica della Commissione, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime stesso. Il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto stabilito dall'art. 9, par. 1, del Reg. (UE) n. 702/2014.

La Regione si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni in tema di pubblicazione presenti all'art. 9 Reg. (UE) n. 702/2014.

## **8. Entrata in vigore**

Il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata da parte della Commissione europea, così come indicato all'art. 9, par. 1, del Reg. (UE) n. 702/2014.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **9. Risorse disponibili**

La dotazione finanziaria massima annuale per la realizzazione degli interventi è stimata in euro 2.100.000, a valere sul capitolo di spesa SC06.1034, Missione 16 – Programma 01 - Titolo Spesa 2 – Macro aggregato 203 - PdCF U.2.03.01.02.000 CdR 00.06.01.05, del Bilancio regionale 2022, 2023 e 2024.

A decorrere dall'anno 2025 all'autorizzazione della spesa si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 2.